

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO.

ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI”

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 *bis* dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nel rispetto dell'articolo 5 e dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina le Unioni dei Comuni montani, d'ora innanzi Unioni montane, nel rispetto del principio della concertazione al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, e delle dimensioni dei Comuni in essi compresi.
3. In particolare la presente legge costituisce attuazione dell'intervenuta intesa tra la Regione e la Conferenza dei Sindaci prevista dall'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 2

(Unioni montane)

1. Nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, classificato come tale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unità territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi già attribuiti agli enti locali:
 - a) Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
 - b) Unione montana del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegia, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del

Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;

c) Unione montana del Tarvisiano, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

d) Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro;

e) Unione montana della Val d'Arzino-Val Cosa, comprendente i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'Asio;

f) Unione montana del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo;

g) Unione montana del Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;

h) Unione montana del Natisone, comprendente i Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;

2. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso, e comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste, svolgono nei territori di rispettiva pertinenza, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni ad esse conferite dall'articolo 6 della legge regionale n. 33/2002.

3. La Provincia di Gorizia nella zona omogenea del Collio, e comprendente i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, svolge, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 6 della legge regionale n. 33/2002.

Art. 3

(Benefici ed incentivi nel territorio montano)

1. Ai fini dell'erogazione di benefici ed incentivi a cittadini, imprese ed altri soggetti il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico, sulla base dei seguenti criteri:

a) altitudine;

b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;

c) condizioni demografiche;

d) attività produttive insediate;

e) livelli occupazionali;

f) livello dei servizi

g) eventuali ulteriori criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE

Art. 4

(Natura e funzioni delle Unioni montane)

1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali costituiti dai Comuni contermini secondo l'articolazione di cui al precedente articolo 2.
2. Le Unioni montane:
 - a) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;
 - b) esercitano, a titolo di funzioni proprie, le funzioni di valenza sovracomunale relative a programmazione, progettazione, sviluppo e pianificazione territoriale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche;
 - c) esercitano altresì, a titolo di funzioni proprie, le funzioni amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative ed attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche;
 - d) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi già attribuiti ai singoli Comuni in materia di attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici, compresi asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado, polizia locale;
 - e) provvedono alla gestione coordinata dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio ed in particolare alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi: tributi, personale, sistemi informatici ed informativi anche territoriali, catasto, espropri;
 - f) esercitano le ulteriori funzioni amministrative ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
 - g) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.
3. Alle Unioni montane, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 5

(Statuto)

1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce:
 - a) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione del precedente articolo 4;
 - b) le modalità di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto della presente legge;
 - c) la sede dell'ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione interna e di funzionamento degli organi.
2. Lo statuto è approvato dall'assemblea composta secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, con la maggioranza di due terzi dei voti, espressi per il 90% dai Sindaci e per il 10% dai rappresentanti delle minoranze consiliari di cui all'articolo 21. Ad ogni Sindaco è attribuito un numero di voti pari alla media ponderata tra le

percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati, rispettivamente, in 70% e 30%; ad ogni consigliere rappresentante delle minoranze è attribuito un numero eguale di voti, calcolato in proporzione al numero dei rappresentanti designati oltre alla maggioranza ottenuta con la media ponderata è necessaria anche la maggioranza dei componenti l'assemblea. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le modifiche dello statuto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei voti.

3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi obbligatori delle Unioni montane l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei Revisori.
2. Lo statuto può prevedere la presenza di un organo collegiale con funzioni esecutive composto da Sindaci, disciplinandone modalità di designazione, composizione ed attribuzioni.

Art. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione montana.
2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione montana e dai rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10%, arrotondato per eccesso, dei Comuni componenti l'Unione montana designati secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 21.
3. I componenti decadono qualora cessi la loro carica, con effetto dalla data della cessazione. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea.
4. Lo statuto può stabilire l'articolazione dell'Assemblea in commissioni, dotate di compiti istruttori e di raccordo politico al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi ed agevolare il funzionamento dell'Assemblea.
5. L'Assemblea delibera con il metodo del voto ponderato. Salvi i casi di approvazione e modifica dello statuto disciplinati dall'articolo 5, la ponderazione del voto è stabilita dallo statuto. Con particolare riferimento al peso ponderale del voto dei Sindaci lo statuto dovrà considerare quali parametri la popolazione ed il territorio, ciascuno dei quali non potrà pesare meno del 25% e più del 75%. Il peso ponderale del voto dei rappresentanti delle minoranze consiliari verrà stabilito sulla base di criteri stabiliti direttamente dallo statuto.
6. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta di voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla

presente legge.

7. L'Assemblea delibera:

- a) le modifiche statutarie e i regolamenti;
- b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;
- d) la nomina e la sfiducia del Presidente e del Vicepresidente, nonché la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del collegio dei revisori;
- e) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione montana presso enti, aziende;
- f) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- g) gli acquisti, le alienazioni, le permutate e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione montana;
- h) la contrazione di mutui e aperture di credito e l'emissioni di prestiti obbligazionari;
- l) tutti gli altri atti non riservati dalla legge ad altri organi.

8. Per l'approvazione degli atti relativi ai punti di cui alla lettera b), d), e) di cui al precedente comma 7, è necessaria, oltre alla maggioranza espressa con i criteri di cui al precedente comma 5, anche la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

Art. 8

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, tra i Sindaci.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione montana. Il Presidente nomina il Direttore di cui all'articolo 10 e può revocarlo, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o non siano attribuiti al direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell'Unione montana, ai quali spettano gli atti gestionali.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto.
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione montana, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, il Presidente mantiene l'incarico sino alla elezione del proprio successore.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del Presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal Presidente al Vicepresidente o a singoli membri dell'Assemblea.
6. Al Presidente spetta un'indennità di carica come stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, compreso il presidente, ed è nominato dall'Assemblea. Dura

in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'organo di revisione economico finanziaria dei Comuni montani costituiti in Unione montana ai sensi della presente legge è composto da un solo revisore.

Art. 10

(Direttore)

1. La gestione dell'Unione montana è affidata ad un Direttore, nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella della durata in carica del Presidente. Successivamente alla cessazione del mandato del Presidente, l'incarico del Direttore è prorogato sino alla nomina del successore effettuata dal nuovo Presidente.

3. L'incarico è rinnovabile e revocabile e viene conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del Direttore è determinato nel contratto di assunzione.

4. Il Direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

Art. 11

(Personale)

1. Il personale dell'Unione montana è costituito dal personale della Comunità montana e dei Comuni in essa compresi in relazione alle funzioni trasferite.

2. Il personale delle Comunità montane è trasferito alla rispettiva Unione montana, ovvero agli altri enti successori diversi dalle Unioni montane a decorrere dalla data di costituzione della Unione montana medesima.

3. Ai sensi di cui al precedente comma 1, il personale dei Comuni è progressivamente trasferito alla rispettiva Unione montana in relazione alle esigenze di funzionalità, e comunque non oltre il termine di 24 mesi dalla costituzione dell'Unione montana.

4. I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, retribuzione di posizione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006. 5. Nel caso di scissione delle Comunità montane in più Unioni montane, il progetto di scissione di cui all'articolo 19, comma 3 regola il riparto del personale.

6. Il personale dell'Unione montana, titolare di cariche elettive all'interno dei Comuni costituenti l'Unione montana, non può ricoprire incarichi di responsabilità comportanti, direttamente o per delega, la legale rappresentanza dell'Unione montana. Nel caso di sopravvenuta elezione, il dipendente deve essere adibito ad

altre mansioni, con contestuale revoca degli incarichi conferiti.

Art. 12

(Controlli)

1. Nei confronti delle Unioni montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

CAPO III

NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 13

(Documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in
Unione montana)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

- a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione relativi alle Unioni montane;
- b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di Unioni montane, che assicurino, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati e sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'Unione montana per il Comune.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Unioni montane con la presente legge, la Regione assegna annualmente alle Unioni montane:

- a) i trasferimenti regionali ordinari già spettanti alle Comunità montane;
 - b) le assegnazioni regionali già spettanti ai Comuni entrati a far parte delle Unioni montane per le forme collaborative intercomunali di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 1/2006;
 - c) le quote di trasferimenti ordinari regionali spettanti ai singoli Comuni in relazione alle funzioni e ai servizi che le Unioni montane esercitano in luogo dei Comuni; le quote sono stabilite annualmente con la legge finanziaria.
 - d) gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati;
 - d) le specifiche assegnazioni a titolo di incentivazione e sostegno dei processi di razionalizzazione attivati ovvero definite dal piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 1/2006.
2. I Comuni definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da assegnare all'Unione

montana cui appartengono, per l'esercizio di eventuali ulteriori funzioni alla medesima delegate o trasferite.

3. Spetta alle Unioni montane presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni.

Art. 15

(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e contributi concessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Unioni montane provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

Art. 16

(Programmazione e incentivi)

1. In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane, continuano ad applicarsi rispettivamente i capi III e IV della legge regionale n. 33/2002 e la legge regionale 4/2008.

CAPO IV

SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITA' MONTANE

Art. 17

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni montane.

Art. 18

(Compiti dei commissari straordinari)

1. I commissari straordinari delle soppresse Comunità montane provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi di queste, nonché degli atti indicati nel presente Capo, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative degli enti commissariati, nonché da un numero di Sindaci, non superiore al 20% e non inferiore a due dei Comuni costituenti le Unioni montane, individuati dai Sindaci dei Comuni stessi ed eventualmente di supporti esterni. I commissari straordinari cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni montane.

Art. 19

(Piano di organizzazione e gestione dei servizi)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i commissari straordinari delle Comunità montane predispongono il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'assetto organizzativo e del personale di prima applicazione della costituenda Unione montana;

b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;

c) le proiezioni economico finanziarie della gestione;

d) la consistenza dei beni e la destinazione dei rapporti giuridici attivi e passivi;

e) il progetto di scissione di cui al comma 3, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, per le Comunità montane del Torre-Natisone-Collio, del Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro e del Friuli Occidentale da un progetto di scissione che individua i beni da attribuire e il personale da trasferire alle Unioni montane formate dalla scissione dei territori in esse comprese, nonché agli enti successori diversi dalle Unioni montane.

Nella attribuzione dei beni i commissari si attengono ai seguenti principi:

a) i beni immobili sono attribuiti all'Unione montana sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno, sono attribuiti alle Unioni montane derivanti dalla scissione in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse;

b) i beni mobili sono attribuiti all'Unione montana nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti alle Unioni montane derivanti dalla scissione in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse;

c) i crediti e i debiti sono attribuiti alle Unioni montane in proporzione al numero di abitanti, fermo restando che la titolarità del credito o del debito nei confronti dei terzi rimane in capo ad un'unica Unione montana, restando le altre debentrici o creditrici pro quota verso la prima.

4. I piani di cui ai commi precedenti tengono conto del personale e dei beni delle unioni eventualmente già costituite nell'ambito delle Unioni montane di cui alla presente legge, al cui interno confluiscono, nonché delle eventuali altre forme collaborative intercomunali esistenti.

5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

6. Gli organi di vertice degli enti successori territorialmente competenti, approvano entro quaranta giorni i conti consuntivi delle Comunità montane cui sono rispettivamente subentrati.

7. Il subentro degli enti successori alle soppresse Comunità montane comporta che la disciplina regionale già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi.

Art. 20

(Successione nei rapporti giuridici)

1. Con la pubblicazione dello statuto e dei documenti allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, sono costituite le Unioni montane di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Esse subentrano a tutti gli effetti in tutti i rapporti attivi e passivi delle soppresse Comunità montane e, ove

ricorra il caso, delle unioni preesistenti e dei singoli Comuni, secondo i piani di cui all'articolo 19.

CAPO V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 21

(Rappresentanza delle minoranze consiliari)

1. La designazione dei Consiglieri comunali di minoranza, che rivestono la qualità di membri dell'Assemblea nella misura stabilita dalla presente legge, è effettuata dalla conferenza, d'ora innanzi conferenza straordinaria, di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
2. La convocazione della conferenza straordinaria di cui al precedente comma è effettuata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, al quale devono essere comunicati da parte di ciascun Sindaco dei Comuni inclusi nell'Unione montana i nominativi dei Consiglieri di minoranza in carica. Tale comunicazione deve avvenire nel termine di giorni 10, che decorre dal ricevimento da parte di ciascun Sindaco dell'avviso di convocazione della conferenza straordinaria.
3. Qualora entro 20 giorni dalla convocazione della conferenza straordinaria la stessa non abbia eletto i propri rappresentanti, la conferenza viene riconvocata entro i successivi 10 giorni e l'elezione sarà valida anche con la presenza di un numero inferiore al 50% dei componenti la conferenza.

Art. 22

(Convocazione dell'Assemblea e prima presidenza)

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, convoca e presiede l'Assemblea, che fissa il calendario dei lavori per l'elaborazione dello statuto dell'Unione montana.
2. Per il primo mandato è Presidente dell'Unione montana, salvo rinuncia e sino alla cessazione della carica, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. L'Assemblea di cui al comma 1 approva lo statuto nonché il piano di cui al precedente articolo 19 e nomina gli organi dell'Unione montana, trasmettendo i relativi atti alla Regione entro e non oltre il -----.
4. In caso di inerzia il Presidente della Regione individua i soggetti inadempienti ed assegna un termine per ottemperare, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti dovuti.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

(Cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti)

1. A decorrere dall'effettivo esercizio delle funzioni comunali da parte delle Unioni montane cessano le forme collaborative intercomunali di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 1/2006, qualora costituite esclusivamente fra Comuni facenti parte delle Unioni montane stesse e aventi per oggetto funzioni destinate all'esercizio obbligatorio mediante le Unioni montane.
2. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa.
3. La cessazione delle forme collaborative di cui all'art. 20 della legge regionale n. 1/2006 non determina, in ogni caso, l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti a qualsiasi titolo concessi o erogati.

Art. 24

(Rinvio normativo)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, ove compatibile, la legge regionale n. 33/2002.
2. Le disposizioni legislative relative alle Comunità montane si intendono riferite alle Unioni montane.

Art. 25

(Testo unico delle leggi sulla Montagna)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e presenta al Consiglio Regionale il Testo unico delle leggi sulla Montagna, al fine di garantire la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, e di semplificare il quadro legislativo di riferimento.

Art. 26

(Conferenza permanente per la montagna)

1. E' istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani, nonché al fine di eventuali proposte di modifica al presente testo di legge finalizzate alla massima efficacia ed efficienza degli enti costituiti.
3. La Conferenza è composta da:
 - a) il Presidente della Regione o suo delegato;
 - b) i Presidenti delle Province;
 - c) i Presidenti delle Unioni montane;

d) il Presidente della Delegazione Regionale dell'Uncem.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o da suo delegato.

5. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della Delegazione regionale dell'Uncem.

6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

b) l'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

2. Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle Unioni montane ai sensi dell'articolo 20, comma 1.

Art. 28

(Modifica di norme vigenti)

1. All'articolo 27 della legge regionale n. 1/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le risorse annuali destinate al finanziamento degli incentivi di cui al comma 3 sono destinate in misura non inferiore al 70% a favore delle Unioni dei Comuni montani e per la quota restante a favore delle associazioni intercomunali”.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.